



PROVINCIA DI PISA
Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Delibera nr. 30/2020
Adunanza del 23/12/2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100.

Hash:

DEL_DELC_30_2020.pdf.p7m
DF170329CECB23889151186BEAA24C38C3BDC73F53CCFC3E9D1D59D4244D4373BA3E402
F79C5F334B036EEBEF2DF7C0ABDDD73B9B32B8DC7D62B6D23A38D5BBB

RELAZIONE 2020.pdf.p7m
E555645E3E148F58BE002C66B088132F8F9D1D5C25933CDACD313119763EC48D51550088F
BEFED408FC1360E35F5B1EDD733FBA8197792D309642AB97C34B51D

Prospetto aggiornato 2020.pdf.p7m
4D8DDB42B2FF8CFD688CF698ED868A4E0EFAD3954779C3C1A2803D31C474A212CBCD15
8B2CF9A11335B4247A50404B541E3F060AC0E46A13435A7F279DFF437A

PRESA D_ATTO.pdf.p7m
EA6B8047D2F467BDA527B1855BA0ED5AF498C2FA13595F6D52966443F4CA191D9686298B
570F42C575FA2E16DD8D8634AD81838E4614749982636D96E24E70BB



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta nr. 3356/2020
Delibera nr. 30/2020 Registro Deliberazioni
Adunanza del 23/12/2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno 2020 addì 23 del mese di dicembre alle ore 10:25 si è riunito in video conferenza il Consiglio Provinciale, appositamente convocato con nota del 18 dicembre 2020 prot. nr 51740 ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento del Consiglio provinciale e del Decreto Presidenziale n. 30 del 26/03/2020.

All'appello risultano:

ANGORI MASSIMILIANO	Presente
BONTA' JOHANN	Assente
CAMMELLINI ANNALISA	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	Presente
CARMASSI DARIO	Assente
CERRI SANDRO	Assente
COLI BIANCAMARIA	Presente
DI MAIO SERGIO	Presente
LARI ALESSIO	Presente

MANCINI VIRGINIA

Assente

PASQUALINO GIOVANNI

Presente

PETRI FRANCESCO

Presente

PICCHI OLIVIA

Presente

Assenti 5: Bonta' Johann, Cammellini Annalisa, Carmassi Dario, Cerri Sandro, Mancini Virginia.

Partecipa il Segretario Generale VENTURI MARZIA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ANGORI MASSIMILIANO, in qualità di Presidente, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Provinciale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 7 voti favorevoli espressi in forma palese per il merito, 1 astenuto (Pasqualino Giovanni) e nessun voto contrario.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito anche: TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

PRESO ATTO che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 TUSP, comma 1: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" e che l'art. 26 al comma 11 dispone che "(...) alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP -ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi da 2 a 8 del TUSP;
- 3) hanno le caratteristiche previste dall'art. 20, c. 2, del TUSP e cioè:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

RILEVATO che in adempimento dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 la Provincia -preso atto della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti – Sezione Autonomie "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" e ad essa conformandosi- ha effettuato la RICOGNIZIONE STRAORDINARIA di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016,

individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP ove ne ricorressero i presupposti;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'effettuazione della REVISIONE PERIODICA di cui all'art. 20 del TUSP ed alla richiesta analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Provincia detiene partecipazioni dirette o indirette rilevando le variazioni eventualmente intervenute alla data del 31/12/2019 rispetto a quanto risultante dalla Revisione Periodica effettuata ai sensi dell'art. 20 TUSP ed approvata con Delibera del Consiglio provinciale n. 53/2019;

ACQUISITA la Relazione predisposta dall'Ufficio competente, composta di una analisi dell'assetto complessivo e di un prospetto riassuntivo degli elementi caratteristici di ciascuna partecipazione rilevanti ai fini dell'adempimento alle norme di legge (Allegati A e B);

PRESO ATTO delle modifiche intervenute nel quadro normativo, evidenziate dalla Relazione predetta, con particolare riferimento a:

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare il suo art. 1 comma 723 in base al quale “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 [del TUSP, NdR] non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione [straordinaria, NdR]. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;
- Legge Regionale della Toscana 6 agosto 2019, n. 57 “Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico” in base alla quale la Regione Toscana ha promosso un processo di razionalizzazione delle società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, anche mediante costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione, subordinandone l'efficacia, tra altre cose, alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 21 del 17 aprile 2019, esecutiva, ad Oggetto: “*Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Pisa*”, vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare l'art. 1 comma 723, la Provincia, rilevato che sulla base dei risultati di esercizio relativi al triennio 2014-2016 tra le Società delle quali è stata deliberata la dismissione la Società Toscana Energia SpA ha fatto registrare un risultato medio in utile, peraltro in coerenza con una serie di risultati di esercizio costantemente in attivo sin dalla sua costituzione, ha disposto di sospendere la procedura di liquidazione della quota azionaria di sua proprietà in detta Società avvalendosi della deroga prevista dalla Legge 145/2018 art. 1 comma 723 e notificando la decisione alla Società;

RICORDATO, ALTRESI', che la Provincia è chiamata ad adempiere alla disposizione della Legge Regionale 57/2019 sopra citata che subordina l'attivazione del Fondo per il trasferimento tecnologico (e di fatto l'intero processo di razionalizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico) anche alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico per almeno tre anni dalla

data di intervento del Fondo (come meglio illustrato nella precedente Deliberazione consiliare n. 53 del 19/12/2019 della quale si richiamano qui espressamente le argomentazioni); a tale Legge hanno fatto seguito nel corso del 2020 ulteriori modifiche normative e regolamentari che richiedono un approfondimento anche ai fini di un eventuale aggiornamento degli indirizzi in materia di partecipazione alle Società di gestione dei Poli tecnologici;

VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014, e l'art. 9 comma h) dello Statuto della Provincia di Pisa, inerenti le competenze del Consiglio;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei documenti ed all'adozione delle decisioni sopra citate;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che la proposta non determina fattispecie che ricadono nelle previsioni dell'art. 239 del TUEL come dichiarato dal Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa in relazione al "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie" (delib. CP 11/2015) e ribadito in occasione della Ricognizione Straordinaria approvata con Deliberazione CP 27/2017 nonché delle Revisioni Periodiche approvate con Del. CP 55/2018 e con Del. CP 53/2019;

ACQUISITA, comunque, la presa d'atto senza rilievi del presente adempimento da parte del Collegio dei Revisori;

Sentito l'intervento del Presidente Angori Massimiliano, del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Strategica, Partecipazioni e SIT, dott. Giuseppe Pozzana, come da verbale agli atti;

DELIBERA

1. Di prendere atto, approvandolo come parte integrante e sostanziale della presente delibera, dell'esito della revisione periodica delle partecipazioni ordinarie e straordinarie possedute dalla Provincia di Pisa, con riferimento alla data del 31/12/2019, esplicitato nella Relazione predisposta dall'Ufficio competente, composta di una analisi dell'assetto complessivo e di un prospetto riassuntivo degli elementi caratteristici di ciascuna partecipazione rilevanti ai fini dell'adempimento alle norme di legge (Allegati A e B).
2. Di assumere i contenuti e le conclusioni della Relazione medesima come indirizzi attuativi per il prosieguo dei procedimenti là descritti, anche con riferimento a quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP.
3. Di confermare la sospensione della procedura di alienazione della quota azionaria di proprietà della Provincia nella Società Toscana Energia avvalendosi della deroga prevista dalla Legge 145/2018 art. 1 comma 723 come da Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 21 del 17 aprile 2019.
4. Di confermare la sospensione della procedura di liquidazione della quota azionaria di sua proprietà nelle Società di gestione dei Poli Tecnologici partecipate e, segnatamente, Polo Navacchio SpA e Pontedera & Tecnologia (Pont-Tech) Scarl disposta con la Deliberazione CP 25/2017 che ha approvato specifiche disposizioni per le due Società di gestione dei Poli tecnologici, in quanto interessate da un processo di razionalizzazione di iniziativa regionale e, vista la Legge Regionale della Toscana 6 agosto 2019, n. 57 "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento

tecnologico”, mantenendo la propria partecipazione nella compagine societaria delle società Polo Navacchio SpA e Pont-Tech Scarl per tre anni dalla data di intervento del Fondo Rotativo regionale di cui alla medesima LR 57/2019.

5. Di riservarsi di svolgere un approfondimento sulla evoluzione normativa e regolamentare intervenuta nel corso del 2020 in conseguenza della Legge Regionale 57/2019 e delle sue modifiche ed integrazioni, nonché sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione, anche al fine di definire, eventualmente, più aggiornati indirizzi relativi alla partecipazione nelle società di gestione dei Poli tecnologici.
6. Di confermare, per quanto attiene le restanti partecipazioni societarie possedute, le decisioni assunte nelle precedenti deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 57 del 2008 e n. 62 del 2013 in corso di implementazione in adempimento al Piano Operativo per la Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie della Provincia di Pisa approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 31 marzo 2015 e successivamente confermato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 15 del 27 luglio 2016, n. 25 del 27/9/2017, n. 55 del 19/12/2018 e n. 53 del 19/12/2019.
7. Di dare atto che la presente deliberazione di conferma dei procedimenti di cessione o alienazione delle partecipazioni della Provincia avviati a seguito degli atti approvati nel 2013, 2015, 2016 e 2017 e sopra citati si configura come **prosecuzione senza soluzione di continuità dei procedimenti già in corso**; restano pertanto confermati e validi tutti gli Atti ad essi conseguenti o comunque correlati sino ad ora compiuti a cura dell’Ente e dei suoi Uffici, anche per effetto di quanto disposto in merito dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (art. 21, comma 2) in base al quale "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
8. Di riservarsi di eventualmente modificare le decisioni assunte con la presente deliberazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e le motivazioni di merito, dandone comunque atto nella successiva Relazione Periodica che dovrà essere predisposta entro il 31/12/2021.
9. Di trasmettere i provvedimenti oggetto di questa Deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti aggiornando di conseguenza la banca-dati prevista dall'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 con le modalità ivi indicate.
10. Di pubblicare l’esito della ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Pisa, con riferimento alla data del 31/12/2019, sul sito web istituzionale della Provincia di Pisa dandone notizia ai Rappresentanti legali delle Società partecipate dalla Provincia alla data odierna.

Indi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

allo scopo di consentirne la pubblicazione entro il termine del 31/12/ stabilito dalla normativa di riferimento, con successiva specifica votazione e con 7 voti favorevoli, 1 astenuto (Pasqualino Giovanni) e nessun voto contrario

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

ANGORI MASSIMILIANO

Il Segretario Generale

VENTURI MARZIA

ALLEGATO A

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

RELAZIONE TECNICA

In adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), poi integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e che costituisce il "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (di seguito indicato anche come TUSP), la Provincia di Pisa ha regolarmente provveduto all'effettuazione delle varie analisi e ricognizioni nonché alle azioni via via disposte dalle norme al momento vigenti ed in particolare:

- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 31 marzo 2015 ha approvato, anche alla luce della c.d. *riforma istituzionale* (L. 56/2014) il **Piano operativo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie richiesto dalla legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 27/9/2017 ha approvato la **Revisione Straordinaria** effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 19/12/2018 ha approvato la **Relazione periodica** sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 19/12/2019 ha approvato la **Relazione periodica** sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

La Relazione periodica ha cadenza annuale e pertanto entro il 31/12/2020 deve essere effettuata la analisi periodica sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2019. Ad essa si riferisce la presente Relazione, che è finalizzata a rilevare ed evidenziare le variazioni eventualmente intervenute a quella data rispetto a quanto risultante dalla Relazione Periodica precedente.

Il TUSP specifica al suo art. 24 le modalità e le procedure per procedere alle alienazioni eventualmente deliberate sulla base dello stesso TUSP, ma le integrazioni del testo originario, effettuate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 precisano (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto". Per questo motivo la Provincia di Pisa, avendo già deliberato a più riprese sulle azioni di razionalizzazione e di dismissione delle sue partecipate, ha espressamente e sistematicamente richiamato tali disposizioni evidenziando anche nei confronti di terzi la prosecuzione senza soluzione di continuità dei procedimenti già in corso, e la conseguente conferma e validità di tutti gli Atti ad essi conseguenti o comunque correlati compiuti a cura dell'Ente e dei suoi Uffici.

Ciò viene ribadito anche in questa occasione.

1) ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO

Le norme via via succedutesi in relazione alla partecipazione di Enti pubblici a Società, finalmente confluite nel Testo Unico delle Società Partecipate (D.Lgs 175/2016 modificato con D.Lgs 100/2017) mirano, in funzione dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a spingere tutte le Amministrazioni

pubbliche a ripensare e continuativamente monitorare l'insieme delle partecipazioni possedute. A tale scopo le norme emanate hanno progressivamente ridotto i margini di discrezionalità interpretativa e dettato indirizzi sempre più cogenti soprattutto per gli EELL.

Il TUSP non ha trovato impreparata la Provincia di Pisa, che aveva già intrapreso un percorso di razionalizzazione delle sue partecipazioni sin dal 2008 con un apposito Atto di indirizzo, poi aggiornato nel 2013 e definitivamente implementato a partire dal 2014, alla luce delle profonde modifiche al quadro delle funzioni attribuite con la Legge 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e la correlata Legge regionale 22/2015 ("Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56").

- Alla data dell'approvazione del primo Atto di indirizzo (Del. CP 57/2008) la Provincia di Pisa era presente nel capitale di **21 società** operanti nei settori dell'energia, delle infrastrutture per la logistica e per i trasporti, nel campo del trasferimento delle tecnologie alle imprese, nei servizi per il turismo e per il credito alle attività produttive, nel campo immobiliare ed in quello dei servizi di formazione e documentazione per gli enti locali.
- Il successivo Aggiornamento (Deliberazione n. 62/2013) dava atto dell'avvenuta dismissione di cinque di queste partecipazioni e della cessazione di altre quattro per liquidazione volontaria, fallimento, alienazione, dettando quindi indirizzi relativamente alle restanti **12 società** i cui campi di attività si erano ristretti all'energia, alle infrastrutture per la logistica e per i trasporti, al trasferimento delle tecnologie, al credito alle attività produttive,
- Alla data del 31/03/2015 il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (Del. CP 11/2015) riesaminava le partecipazioni possedute dalla Provincia in queste 12 Società dando atto che **7** di esse erano state poste all'asta e che, non avendo l'asta avuto esito, si avviavano le procedure previste dall'art. 1 comma 569 della L. 147/2013 miranti ad ottenere la liquidazione in denaro del valore delle quote possedute. Anche per le altre Società si disponeva di procedere alla cessione delle partecipazioni, con modalità distinte in considerazione della diversa specificità di ciascuna di esse, e con l'eccezione della Società di gestione del sistema aeroportuale (Toscana Aeroporti, subentrata a SAT mediante fusione per incorporazione), che la normativa espressamente escludeva trattandosi di società quotata in Borsa.
- In attuazione del TUSP, con la prima Revisione straordinaria (Del. CP n. 25/2017) e le successive Relazioni periodiche (Dell. CP n. 55/2018 e n. 53/2019) veniva costantemente monitorato e, ove necessario, aggiornato il processo di razionalizzazione globalmente intrapreso. L'ultima Relazione periodica effettuata dava atto della seguente situazione alla data del 31/12/2018, corrispondente alla partecipazione in **7 Società**, delle quali solamente una risultava espressamente in mantenimento:

Società	Indirizzo deliberato	Stato del procedimento
TOSCANA AEROPORTI S.P.A.	Mantenimento	==
SOCIETA' AGRICOLA FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI Srl	In liquidazione	In corso
FIDI TOSCANA S.P.A.	Dismissione	In corso
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE	Dismissione	In corso
POLO NAVACCHIO S.P.A.	Dismissione	Sospesa per tre anni
PONTEDERA & TECNOLOGIA - PONT-TECH SOC. CONS. A R.L.	Dismissione	Sospesa per tre anni
TOSCANA ENERGIA S.P.A.	Dismissione	Sospesa sino al 31/12/21

2) ANALISI PUNTUALE

Con riferimento a tale stato di fatto, riportiamo quanto segue, precisando che il termine di riferimento formale è la chiusura dell'esercizio (31/12/2019) ma vengono comunque fornite ove opportuno le informazioni più rilevanti su fatti verificatisi sino alla data odierna.

a) PARTECIPAZIONI MANTENUTE

- Il **mantenimento** della partecipazione in Toscana Aeroporti SpA è consentita dal TUSP trattandosi di società quotata. Nel corso del 2019 la Società ha erogato dividendi ai soci: in particolare, la quota parte incassata dalla Provincia di Pisa ammonta a € 639.695,00 (dividendo 2018) a fronte di un immobilizzo nel capitale sociale pari a 913.850 azioni corrispondente al 4,91% del capitale sociale. Nel corso del 2020 i dividendi 2019 non sono stati distribuiti in quanto destinati a riserva straordinaria allo scopo di tutelare la solidità patrimoniale e finanziaria della Società a fronte dei rischi conseguenti agli effetti economici dell'emergenza sanitaria mondiale, modificando così la decisione assunta nel corso della riunione del 12 marzo 2020 che aveva previsto dividendi per circa 9,4 milioni di euro.

b) PROCEDIMENTI DI DISMISSIONE NON SOSPESI

- La **Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli** è in liquidazione volontaria dal luglio 2018. Il programma di liquidazione sta procedendo secondo il piano predisposto dal Collegio di liquidazione, che i soci hanno approvato con deliberazione assunta in data 4 luglio 2019; per effetto delle procedure intraprese, il risultato di esercizio della Società stessa è risultato attivo sia con riferimento all'esercizio 2018 che al 2019. L'entità complessiva dei debiti rispetto al 31.12.2018 si è ridotta di circa il 64%, riducendosi da euro 1.151.084 a euro 533.265. In data 20 dicembre 2019 è stato rimborsato per euro 300.000 il finanziamento di euro 500.000 concesso dalla Provincia di Pisa con Deliberazione n. 200 del 23.12.2010. Successivamente, in data 30 dicembre 2019, sono stati rimborsati gli interessi passivi complessivamente maturati al 31 dicembre 2019 per euro 37.510. Risulta inoltre cessata la partecipazione (indiretta e di valore non rilevante) nel Consorzio produttori olio delle colline di Pisa s.r.l.
- La dismissione delle partecipazioni nelle **Società Interporto Toscano A. Vespucci SpA** è vincolata dalla Delibera assembleare (Giugno 2016) che nel quadro della stipula di un accordo con primari Istituti di credito per il finanziamento del Piano di Consolidamento e Sviluppo ha stabilito di non consentire dismissioni sino al 2024. La Provincia di Pisa, oltre ad avere espresso voto contrario (ma minoritario) su tale delibera, ha promosso un negoziato mirante allo stralcio della propria posizione; il negoziato è tuttora sospeso in attesa del completamento di un ingente aumento di capitale già deliberato che, modificando sostanzialmente la situazione di liquidità della Società, potrebbe consentire l'accoglimento della richiesta.
- Il Consiglio di Amministrazione di **Fidi Toscana SpA** con Bando pubblicato il 20 Novembre 2019 ha bandito un'asta pubblica, che si è svolta nel 2020, per la cessione di un pacchetto di 96.656 azioni comprendente anche quelle di proprietà della Provincia. La Provincia ha formalizzato la propria posizione (per la quale si rimanda alle precedenti Relazioni periodiche, qui espressamente richiamate), ribadendo la continuità con la richiesta di liquidazione formulata con Lettera prot. 28157/12.03.00 del 2/2/2016 ed al valore là indicato. Anche se intervenuta dopo il 31/12/2019 è opportuno perciò dare conto qui ad ogni effetto che l'asta si è conclusa con l'aggiudicazione alla Regione Toscana dell'intero pacchetto. Il prezzo di aggiudicazione differisce da quello richiesto dalla Provincia di Pisa con la Lettera citata e sono al momento in corso colloqui con la Società finalizzati ad ottenere il ristoro del minore introito che ne è conseguito.

c) PROCEDIMENTI DI DISMISSIONE SOSPESI

- La dismissione della partecipazione in **Toscana Energia SpA** è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 dalla Provincia con la Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 21/2019 avvalendosi della deroga prevista dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che gli Enti Locali possono mantenere la partecipazione fino a quella data nelle Società che abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile. Nel corso del 2019 la società ha erogato dividendi ai soci. La quota parte incassata dalla Provincia di Pisa ammonta a € 50.395,59 (23.199,47 come dividendo ordinario 2018 e 27.196,12 come dividendo straordinario 2018), a fronte di un immobilizzo nel capitale sociale pari a 118.244 azioni corrispondente al 0,081% del capitale sociale. Anche nel corso del 2020 sono stati erogati

dividendi ai soci: la quota parte incassata dalla Provincia di Pisa ammonta a € 51.010,47 (22.750,15 come dividendo ordinario e 28.260,32 come dividendo straordinario)

- La dismissione delle partecipazioni nelle Società **Polo Navacchio SpA** e **Pont-Tech scarl** è stata sospesa per effetto della Deliberazione CP 25/2017 che ha approvato specifiche disposizioni per queste due Società di gestione dei Poli tecnologici, in quanto congiuntamente interessate da un processo di razionalizzazione di iniziativa regionale; questa sospensione era subordinata all'implementazione di un piano di risanamento, che è stato effettivamente adottato ed adempiuto con esito positivo. Successivamente, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 del 30/10/2019, la Provincia ha ulteriormente confermato la sospensione della dismissione alla luce della Legge Regionale 57/2019 intervenuta nel frattempo che (nell'ottica del processo di razionalizzazione di iniziativa regionale sopra ricordato) promuove e incentiva la razionalizzazione delle società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche. A tal fine la LR 57/2019 prevede la costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici, subordinando l'attivazione di tale Fondo (e quindi di fatto l'intero processo di razionalizzazione) a specifiche condizioni e termini temporali, tra cui in particolare:
 - la partecipazione di almeno tre delle attuali cinque società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate nella Toscana Occidentale ad un nuovo soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle Società attualmente esistenti;
 - la permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo.

La permanenza nella compagine societaria comporta l'esercizio da parte della Provincia dei diritti e dei doveri di Socio ed il monitoraggio, per quanto di propria competenza, dell'avanzamento del processo di razionalizzazione. In particolare, si dà atto che nel corso del 2020 la Regione ha emanato nuove norme e regolamenti relativi al Fondo rotativo, che preludono al ricorso ad esso da parte delle Società interessate. Si ritiene pertanto opportuno che venga svolto un approfondimento sulla portata di questa evoluzione normativa, nonché sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione, anche al fine di definire, eventualmente, più aggiornati indirizzi relativi alla partecipazione nelle società di gestione dei Poli tecnologici.

d) Altre informazioni

- La dismissione della partecipazione in Navicelli di Pisa Spa è stata perfezionata con Atto Notarile N. 6814 del 17/10/2018 e nel corso del 2019 è avvenuta per tranches successive la liquidazione della quota parte di competenza provinciale del valore patrimoniale che si è conclusa nel settembre del 2020 (di ciò si darà conto formalmente nella Relazione del prossimo anno). La delibera assembleare che ha formalizzato gli accordi per la fuoriuscita della Provincia di Pisa e della Camera di Commercio di Pisa prevedeva peraltro anche l'erogazione in quota parte (1/3) di ulteriori importi correlati alla riscossione di alcuni crediti dettagliatamente indicati e, pertanto, variabile nei tempi e nell'ammontare. L'evoluzione di tali crediti è monitorata tramite scambio di corrispondenza con la Società: nel novembre 2019 è stato accertato l'incasso di € 16.777,08, versata da Navicelli di Pisa Srl a titolo di "Rimb. quota parte cred. NAVICELLI YACHT SERVICE srl". Nella Relazione del prossimo anno si darà conto degli eventuali aggiornamenti.

3) DISPOSIZIONI OPERATIVE

Si ritiene che il quadro rappresentato sia sufficientemente esaustivo e consenta di individuare i seguenti indirizzi essenziali ai quali attenersi nel prosieguo delle attività.

- Restano confermate le decisioni sopra ricordate in ordine al mantenimento o alla cessione delle partecipazioni possedute, nei diversi casi, così come (dove deliberata) la sospensione dei relativi procedimenti, subordinatamente al perdurare delle condizioni, espressamente richiamate, che le

motivano e legittimano. Qualora intervenissero modifiche normative inerenti le Società a partecipazione pubblica o le funzioni e le competenze della Provincia e che siano rilevanti ai fini della legittimazione a detenere partecipazioni in specifiche Società, gli Uffici ne investiranno gli Organi dell'Ente affinché vengano assunte le più opportune deliberazioni.

- Per quanto attiene i procedimenti di dismissione in corso, o le procedure di liquidazione non ancora concluse, gli Uffici proseguiranno nella loro implementazione, cercando dove possibile di accelerarne i tempi e/o massimizzarne i ritorni, eventualmente anche mediante la stipula di accordi o intese negoziali debitamente autorizzate.
- Per quanto riguarda i procedimenti di dismissione sospesi per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 gli Uffici monitoreranno l'evoluzione del quadro normativo dal quale è discesa la sospensione, per rilevare eventuali modifiche dei suoi termini temporali o dei parametri di riferimento, investendo gli Organi dell'Ente delle deliberazioni che ne possono conseguire.
- Per quanto riguarda i procedimenti di dismissione sospesi per effetto della Legge Regionale 57/2019 gli Uffici monitoreranno l'avanzamento del percorso di razionalizzazione di sistema al quale è finalizzata, nonché l'evoluzione della normativa di riferimento (modifiche della LR 57/2019, disposizioni attuative e regolamentari di competenza regionale) per esaminarne gli effetti sui presupposti che hanno motivato la sospensione, investendo gli Organi dell'Ente delle deliberazioni che ne possono conseguire.
- Per quanto riguarda procedimenti eventualmente correlati a partecipazioni già cessate, gli Uffici opereranno a tutela degli interessi dell'Ente.

Delle azioni intraprese e dei loro esiti si darà conto nella successiva Relazione ai fini della Rilevazione periodica prevista dall'art. 20 del D. Lgs 175/2016.

SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PISA - RILEVAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2018 (con informazioni aggiuntive sulla situazione attuale)			
Denominazione Societa'	FIDI TOSCANA S.P.A.	INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE	POLO NAVACCHIO S.P.A.
Codice Fiscale	01062640485	00882050495	01482520507
Anno di Costituzione	1975	1987	1999
Quota di partecipazione (%)	0,026	1,292	46,75
Partecipazione Diretta/Indiretta	Diretta	Diretta	Diretta
Attività Svolta	Agevolare l'accesso al credito a medio-lungo termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale.	Progettazione, esecuzione, costruzione e allestimento di un interporto, inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, così come previsto ed individuato dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n.245, nonché dalla legge 8/8/1990, n.240 recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità" e successivi approfondimenti, che localizzano un interporto di primo livello nella Provincia di Livorno in località Guasticce.	Servizi di sostegno all' innovazione e al trasferimento tecnologico - ricerca e formazione – gestione immobili e infrastrutture
Partecipazione di controllo	No	No	No
Società in House	No	No	No
Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	No	No	No
Holding pura	No	No	No
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26 DLgs 175/2016)	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Non si applica l'art. 4 (Allegato A).	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
VARIAZIONI intervenute nei parametri ex art. 20 c. 2 TUSP	No	No	No
Azioni intraprese	DISMISSIONE Nell'Agosto del 2020 è avvenuta la Cessione della partecipazione della Provincia di Pisa in Fidi Toscana SpA. La cessione si è perfezionata nel settembre 2020 mediante Girata delle azioni a Regione Toscana, Si è provveduto all'accertamento ed alla riscossione della somma versata da Fidi Toscana SpA e derivante dall'aggiudicazione delle azioni cedute mediante Asta pubblica. Il prezzo di aggiudicazione differisce da quello richiesto dalla Provincia di Pisa con la Lettera prot. 28157/12.03.00 del 2/2/2016 e sono pertanto in corso colloqui con la Società finalizzati ad ottenere il ristoro del minore introito che ne è conseguito.	DISMISSIONE La dismissione dalla Società Interporto Toscano A. Vespucci SpA è vincolata dalla Delibera assembleare (Giugno 2016) che nel quadro della stipula di un accordo con primari Istituti di credito per il finanziamento del Piano di Consolidamento e Sviluppo ha stabilito di non consentire dismissioni sino al 2024. La Provincia di Pisa, oltre ad avere espresso voto contrario (ma minoritario) su tale delibera, ha promosso un negoziato mirante allo stralcio della propria posizione; il negoziato è tuttora sospeso in attesa del completamento di un ingente aumento di capitale già deliberato che, modificando sostanzialmente la situazione di liquidità della Società, potrebbe consentire l'accoglimento della richiesta.	DISMISSIONE SOSPESA Delibera 36/2019: adeguamento alla Legge Regionale 57/2019. Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico" in base alla quale la Regione Toscana promuove un processo di razionalizzazione delle società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, anche mediante costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione, subordinandone l'efficacia, tra altre cose, alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo.

SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PISA - RILEVAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2018 (con informazioni aggiuntive sulla situazione attuale)				
Denominazione Societa'	PONTEREDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA PONT-TECH SOC. CONS. A R.L.	SOCIETA' AGRICOLA FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TOSCANA AEROPORTI S.P.A.	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Codice Fiscale	01362920504	01510720996	00403110505	05608890488
Anno di Costituzione	1996	2004	2015	2006
Quota di partecipazione (%)	24,97	99,6	4,91	0,081
Partecipazione Diretta/Indiretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
Attività Svolta	Servizi di sostegno all' innovazione e al trasferimento tecnologico - ricerca e formazione	Esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.	Lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.	Distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli
Partecipazione di controllo	No	Si	No	No
Società in House	No	No	No	No
Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	No	No	Si	No
Holding pura	No	No	No	No
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26 DLgs 175/2016)	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.	art. 26 comma 3: Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società' quotate detenute al 31 dicembre 2015.	Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione avvalendosi della deroga prevista dalla L. 145/2018
VARIAZIONI intervenute nei parametri ex art. 20 c. 2 TUSP	No	No	No	No
Azioni intraprese	DISMISSIONE SOSPESA Delibera 36/2019: adeguamento alla Legge Regionale 57/2019. Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico" in base alla quale la Regione Toscana promuove un processo di razionalizzazione delle società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, anche mediante costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione, subordinandone l'efficacia, tra altre cose, alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo.	LIQUIDAZIONE IN CORSO La SAFR Montefoscoli in liquidazione volontaria dal 5/07/2018, giusta delibera dell'Assemblea societaria di pari data, prosegue l'attuazione del programma di liquidazione presentato dal collegio di liquidazione e approvato dall'Assemblea dei soci in data 4/07/2019. Il programma di liquidazione è stato attuato in riferimento alla dismissione di alcuni assets aziendali individuati nel programma stesso; tali dismissioni hanno consentito il ripianamento della situazione debitoria della Società, la cui esposizione estremamente critica si era configurata come la principale causa dell'avvio della liquidazione volontaria. Il collegio di liquidazione prosegue nell'attuazione del programma di liquidazione con particolare riferimento all'alienazione delle unità marginali. Il Bilancio della società chiude nel 2019 in attivo, permettendo alla Provincia di non dover provvedere all'accantonamento di bilancio per perdite. Nel corso dell'anno è stata dismessa la partecipazione di SAFR Montefoscoli in "CONSORZIO PRODUTTORI OLIO DELLE COLLINE DI PISA S.R.L." (% Quota di partecipazione società =12,50% - % Quota di partecipazione indiretta Amministrazione=12,46%), la Provincia non possiede più quindi la partecipazione indiretta in "CONSORZIO PRODUTTORI OLIO DELLE COLLINE DI PISA S.R.L.".	MANTENIMENTO NEL CORSO DEL 2019 LA SOCIETA' HA EROGATO DIVIDENDI AI SOCI. LA QUOTA PARTE INCASSATA DALLA PROVINCIA DI PISA AMMONTA A € 639.695,00 (Dividendo 2018) a fronte di un immobilizzo nel capitale sociale pari a 913.850 azioni corrispondente al 4,91% del capitale sociale. NEL CORSO DEL 2020 I DIVIDENDI 2019 NON SONO STATI DISTRIBUITI IN QUANTO DESTINATI A RISERVA STRAORDINARIA allo scopo di tutelare la solidità patrimoniale e finanziaria della Società a fronte dei rischi conseguenti agli effetti economici dell'emergenza sanitaria mondiale, modificando così la decisione assunta nel corso della riunione del 12 marzo 2020 che aveva previsto dividendi per circa 9,4 milioni di euro.	DISMISSIONE SOSPESA Fino al 31/12/2021 la procedura di liquidazione della quota azionaria è sospesa, avvalendosi della deroga prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 [del TUSP] non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione". Nel corso del 2019 la Società ha erogato dividendi ai Soci. La quota parte incassata dalla Provincia di Pisa ammonta a € 50.395,59 (23.199,47 Dividendo Ordinario 2018 - 27.196,12 Dividendo Straordinario 2018), a fronte di un immobilizzo nel capitale sociale pari a 118.244 azioni corrispondente al 0,081% del capitale sociale. Nel corso del 2020 la Società ha erogato dividendi ai Soci. La quota parte incassata dalla Provincia di Pisa ammonta a € 51.010,47 (22.750,15 Dividendo Ordinario 2019 - 28.260,32 Dividendo Straordinario 2019), a fronte di un immobilizzo nel capitale sociale pari a 118.244 azioni corrispondente al 0,081% del capitale sociale.

Amministrazione Provinciale di Pisa

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premesso

Con comunicazione via mail del 10 dicembre 2020 è stata inviata al Collegio la bozza di delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: **Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

dato atto che la proposta non determina fattispecie che ricadono nelle previsioni dell'art. 239 del TUEL, invita comunque l'Ente nel prosieguo a continuare nella verifica del coordinamento e della eventuale funzionalità delle decisioni che dovranno essere assunte, con la Delibera di dismissione n. 53 del 19/12/2019, e tenuto conto delle disposizioni legislative in materia, concordando con la necessità di svolgere un approfondimento sulla evoluzione normativa e regolamentare intervenuta nel corso del 2020 in conseguenza della Legge Regionale 57/2019, nonché sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione, anche al fine di definire, eventualmente, più aggiornati indirizzi relativi alla partecipazione nelle società di gestione dei Poli tecnologici.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Maria Patrizia Cassisa

Dott. ssa Rag. Giovanna Evangelista

Dott. Stefano Conti



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Delibera n. 3356/2020

ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 15/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(POZZANA GIUSEPPE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Delibera n. 3356/2020
ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100.,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 15/12/2020

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale